

ALLEGATO**Modifica di Leggi**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

conteggio
semplificata

Art. 37a ¹Per le piccole remunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa a un'aliquota del 4,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero. L'imposta sul reddito risulta così saldata.

²L'art. 121 cpv. 1 lett. a si applica per analogia.

³Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS.

⁴La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta. Essa trasferisce all'autorità fiscale competente le imposte incassate.

⁵Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l'art. 121 cpv. 4 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.

Art. 104 cpv. 1

¹I lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone, sono assoggettati ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati gli introiti assoggettati all'imposizione secondo l'art. 37a. L'imposta alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. È riservata la tassazione ordinaria giusta gli art. 112 e 113.

Bellinzona, 11 marzo 2008

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 11 della legge che precede,

ordina:

La legge d'applicazione della legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) dell'11 marzo 2008 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° ottobre 2008.

Bellinzona, 24 settembre 2008

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**